



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 4 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile GENNAIO 2021

- 1 **Credito d'imposta per la costituzione o trasformazione in "società benefit" – Disposizioni attuative**
- 2 **Lavoro dipendente prestato all'estero – approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2022**
- 3 **Rivalsa IVA successiva all'accertamento – riapertura della partita IVA – Ammissibilità – Note di variazione in aumento**

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

1	CREDITO D'IMPOSTA PER LA COSTITUZIONE O TRASFORMAZIONE IN "SOCIETÀ BENEFIT" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Sono state definite le modalità operative del credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in "società <i>benefit</i> ".
1.1	SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza: <ul style="list-style-type: none">• sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al registro delle imprese;• disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Sono escluse le imprese: <ul style="list-style-type: none">• in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
1.2	SPESE AGEVOLABILI Sono agevolabili le spese sostenute dall'impresa, dal 19.7.2020 al 31.12.2021, per la costituzione o la trasformazione in "società <i>benefit</i> ". In particolare, rientrano tra le spese ammissibili: <ul style="list-style-type: none">• le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;• le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in "società <i>benefit</i>". Non sono invece ammesse le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
1.3	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese ammissibili ed è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none">• nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;• nei limiti delle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro;• nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regime "<i>de minimis</i>". Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.
1.4	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA Per fruire dell'agevolazione, occorre infatti presentare una specifica istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
1.5	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
1.6	CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il credito d'imposta in esame: <ul style="list-style-type: none">• può essere cumulato con altri aiuti "<i>de minimis</i>", nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa europea;• è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
2	LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2022

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2022 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.</p>
2.1	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano fiscalmente residenti in Italia;• prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;• soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di 2 anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai dipendenti in trasferta;• qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;• ai dipendenti pubblici;• ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. <p>Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 23.12.2021</p> <p>Se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all'anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio.</p>
2.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none">• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;• oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. <p>Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale</p> <p>Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.</p> <p>In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 51 del TUIR, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;• ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. <p>Regolarizzazioni contributive</p> <p>La circ. INPS 26.1.2022 n. 12 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 16.4.2022;• senza aggravio di oneri aggiuntivi.
3	<p>RIVALSA IVA SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO - RIAPERTURA DELLA PARTITA IVA - AMMISSIBILITÀ - NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	Sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità, per un soggetto passivo, di riaprire la partita IVA al solo fine di esercitare la rivalsa dell'imposta, corrisposta in sede di adesione, nei confronti del committente persona fisica. Nel caso di specie, quest'ultimo aveva chiuso la partita IVA e poi ne aveva aperta una nuova per svolgere la medesima attività di prima.
3.1	RIVALSA IVA È possibile aprire la partita IVA anche in un momento successivo all'attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa. Nel caso di specie, inoltre, la rivalsa può essere esercitata nonostante la partita IVA del committente sia diversa da quella indicata nella fattura originaria, in quanto sussiste una continuità soggettiva.
3.2	NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO Il soggetto passivo può chiedere la riapertura della partita IVA ed emettere note di variazione in aumento, al fine di esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova partita IVA del committente. A tale proposito, nelle note di variazione in aumento è necessario indicare, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale del committente;• i riferimenti della fattura originaria;• gli estremi identificativi dell'avviso di accertamento.

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL